

Caro gasolio: istituito il codice tributo per compensare il credito d'imposta delle imprese di trasporto

Con la [risoluzione n. 40/E del 26 ottobre 2026](#), l'Agenzia delle entrate rende operativo l'utilizzo in F24 dell'agevolazione. Il recente [D.L. n. 193/2026](#) ha rafforzato il finanziamento della misura e previsto un **ulteriore** periodo agevolato, con scadenza della compensazione al 31 dicembre 2027.

Con la [risoluzione n. 40/E del 26 ottobre 2026](#), l'Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo **"7082"**, denominato **"Credito d'imposta a favore delle imprese esercenti le attività di trasporto per l'acquisto di carburante – articolo 3 del decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33"**, per consentire l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del contributo straordinario riconosciuto alle imprese di trasporto a fronte dell'eccezionale aumento del prezzo del gasolio.

Il beneficio è previsto dall'articolo 3 del D.L. 18 marzo 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, da ultimo modificato dall'[articolo 1 del D.L. 23 ottobre 2026, n. 193](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2026.

Beneficiari e misura dell'agevolazione

La misura interessa le imprese aventi sede legale o stabile

organizzazione in Italia che esercitano le attività di trasporto individuate dall'articolo 24-ter, comma 2, lettere a) e b), del D.Lgs. n. 504/1995, nei limiti e secondo le specificazioni del decreto attuativo, nonché le **imprese esercenti attività di noleggio di autobus con conducente** di cui alla legge n. 218/2003, con veicoli di classe ambientale Euro V e VI.

Il decreto interministeriale 23 maggio 2026, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 167 del 21 luglio 2026, come successivamente **modificato**, stabilisce che **il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima del 70% della maggiore spesa sostenuta per l'acquisto del gasolio utilizzato per la trazione dei veicoli nella disponibilità dell'impresa.**

La maggiore spesa è determinata sulla base dei quantitativi di carburante acquistati, risultanti dalle fatture, e dell'incremento del prezzo rispetto al valore medio rilevato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per febbraio 2026.

Il credito è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili, con eventuale riparametrazione degli importi spettanti alle singole imprese.

Le novità del D.L. n. 193/2026: risorse aggiuntive e *nuovo* periodo agevolato

L'articolo 1 del **D.L. n. 193/2026** ha modificato la disciplina del contributo, **distinguendo due periodi di sostenimento** della spesa:

- per gli acquisti di gasolio effettuati **da marzo ad agosto 2026**, è previsto un incremento di 66,4 milioni

di euro dell'autorizzazione di spesa già disposta dall'articolo 3 del D.L. n. 33/2026;

- per le spese sostenute **dal 1° settembre al 5 ottobre 2026**, il credito d'imposta è riconosciuto entro un **autonomo limite massimo** di 60 milioni di euro per il 2026, **con possibilità di utilizzo in compensazione entro il 31 dicembre 2027.**

Quest'ultima previsione tiene conto dei tempi necessari per l'istruttoria delle istanze relative al nuovo periodo agevolato.

Compensazione in F24: codice 7082 e controlli preventivi

La [risoluzione n. 40/E](#) disciplina le modalità operative per l'utilizzo del credito, **richiamando il termine del 31 dicembre 2026** e l'obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente mediante i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il **codice tributo "7082"** deve essere esposto **nella sezione "Erario"**, in corrispondenza della colonna ***"importi a credito compensati"*** oppure, in caso di riversamento dell'agevolazione, nella colonna ***"importi a debito versati"***.

Nel campo ***"anno di riferimento"*** deve essere indicato, nel formato ***"AAAA"***, l'anno di sostenimento della spesa risultante dal cassetto fiscale.

L'importo del credito effettivamente fruibile è consultabile da ciascuna impresa beneficiaria nel proprio cassetto fiscale, sulla base dei dati comunicati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

L'Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione del modello

F24, verifica che il contribuente risulti nell'elenco dei beneficiari trasmesso dal Ministero e che l'importo utilizzato **non superi quello autorizzato**, tenendo conto delle eventuali variazioni o revoche successivamente comunicate. **In caso di superamento del credito disponibile, il modello F24 viene scartato.**

Il regime fiscale del credito

Ai sensi dell'[articolo 5 del decreto interministeriale 23 maggio 2026](#), il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile IRAP e non rileva ai fini del rapporto previsto dagli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.

Non si applicano, inoltre, i limiti alla compensazione previsti dall'articolo 1, comma 53, della legge n. 244/2007 e dall'articolo 34 della legge n. 388/2000.

Il beneficio è cumulabile con altre agevolazioni aventi a oggetto i medesimi costi, nel rispetto delle condizioni previste dal decreto attuativo e senza che il cumulo determini il superamento del costo sostenuto.

Istituito il codice tributo 7082 per utilizzare in compensazione tramite F24 il credito d'imposta riconosciuto alle imprese di trasporto per la maggiore spesa sostenuta per il gasolio; l'importo fruibile è quello comunicato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e consultabile nel cassetto fiscale, con scarto dell'F24 in caso di utilizzo eccedente

[Link al testo della risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 40/E del 26 ottobre 2026](#) – Oggetto: AGEVOLAZIONI FISCALI – CREDITI D'IMPOSTA – AUTOTRASPORTO – Credito d'imposta per l'aumento del costo del gasolio – Istituzione del codice tributo 7082 per la compensazione mediante modello F24 – Utilizzo entro il 31 dicembre 2026 e verifica dell'importo disponibile nel cassetto fiscale – Articolo 3 del D.L. 18/03/2026, n. 33, conv. con mod., dalla L.13/05/2026, n. 79, come modificato dall'articolo 1 del D.L. 23/10/2026, n. 193 – Decreto interministeriale 23 maggio 2026, come modificato dal [decreto interministeriale 26 agosto 2026](#).